

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 4

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 maggio 2008)



29 MAG. 2008

*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D2/08

Roma, 29 MAG. 2008

Care Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008.

con i vigi solubili
29 mag

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che ha dato esecuzione alla direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, recante norme minime per la procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato.”.

Lo schema di decreto di decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha trasposto nell'ordinamento nazionale le prescrizioni della direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 in materia di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato.

L'intervento normativo è effettuato in virtù della delega di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), che prevede la possibilità per il Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 25 del 2008. Sullo schema dovrà essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il decreto in esame, che si compone di un unico articolo, modifica la disciplina relativa alle procedure per il riconoscimento della qualifica di rifugiato (*status* oggetto di una diversa direttiva, attuata con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251), al fine di evitare che la domanda di asilo sia lo strumento per permanere in Italia senza averne i requisiti.

Nel dettaglio, la lettera a), modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 che disciplina le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, stabilendo che esse siano nominate dal Ministro dell'interno, anziché dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene prevista altresì, una procedura d'urgenza per la nomina del rappresentante degli enti locali, all'interno della stessa Commissione, al fine di assicurarne sempre la funzionalità.

La lettera b), sostituisce l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e prevede che il prefetto stabilisca, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 30 maggio 2005, n. 140 in materia di lavoro e formazione professionale, un luogo di residenza o un'area geografica in cui il richiedente la protezione internazionale possa circolare, al fine di agevolare la definizione del relativo procedimento e per evitare la dispersione dei richiedenti sul territorio nazionale ed europeo.

La lettera c), modifica gli obblighi del richiedente asilo previsti dall'articolo 11 del già citato decreto legislativo n. 25 del 2008, prevedendone tra l'altro la comparizione davanti alla Commissione territoriale.

Le lettere d) ed e), modificano rispettivamente gli articoli 20 (casi di accoglienza) e 21 (casi di trattenimento), stabilendo che lo straniero, già destinatario di un decreto di espulsione, qualora presenti domanda di protezione internazionale resti trattenuto nei centri di permanenza temporanea.

L'articolo 1, lett. f), fissa l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale a seguito del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.

Con le lettere g), h), i), l), si elimina l'effetto sospensivo della presentazione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale, sostituita da un'autorizzazione del prefetto a rimanere nel territorio nazionale, in attesa della decisione del ricorso giurisdizionale, in presenza di determinate condizioni (gravi motivi personali o di salute) e sempre che sussista l'interesse a rimanere nel territorio nazionale ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il richiedente si sottragga all'esecuzione del decreto di espulsione. In tal caso, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno della durata di sessanta giorni, rinnovabile. Se il richiedente si trova in un centro di accoglienza o di permanenza temporanea vi rimane fino alla decisione del prefetto sull'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale.

La lettera m), corregge un riferimento normativo interno errato contenuto nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 25/2008 in parola.

La lettera n), modifica l'articolo 36 del suddetto decreto, sopprimendo i commi 1 e 2, in conseguenza dell'eliminazione dell'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale, ed estendendo al richiedente autorizzato dal prefetto a rimanere nel territorio nazionale le condizioni di accoglienza previste e disciplinate dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri), limitatamente tuttavia all'accoglienza ai centri governativi.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il provvedimento apporta correttivi e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva comunitaria 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Il provvedimento modifica: l'articolo 4 del decreto legislativo n. 25/2008, laddove prevede le modalità di nomina delle Commissioni territoriali; l'articolo 7, prevedendo che sia fissato un luogo di residenza per il richiedente la protezione; l'articolo 11 in materia di obblighi del richiedente; gli articoli 20 e 21 in materia di accoglienza e trattenimento; gli articoli 32 e 35, eliminando l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale, sostituito da un'autorizzazione prefettizia a rimanere nel territorio nazionale, l'articolo 36, con l'estensione ai richiedenti autorizzati dal prefetto a rimanere nel territorio nazionale delle condizioni di accoglienza previste dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri).

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

L'intervento normativo è inteso ad evitare l'uso strumentale delle domande di protezione internazionale

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non è in contrasto con la normativa europea.

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

Il termine per l'adozione di disposizioni correttive del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è fissato dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) in diciotto mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 25/2008, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008.

B). Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi per le pubbliche amministrazioni.

C). Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.

Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative

D). Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

Le disposizioni del decreto non comportano oneri di tal genere.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento comporta integrazioni al decreto legislativo n. 25/2008 che non danno luogo a nuovi o maggiori oneri né minori entrate.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, lett. b), stabilisce che il competente prefetto determina il luogo di residenza o un'area geografica dove i richiedenti asilo possano circolare.

Tale disposizione non comporta oneri costituendo soltanto una limitazione alla circolazione del richiedente asilo nel territorio nazionale da coordinare con quelle già indicate nel decreto legislativo n.25/2008 (trattenimento nel C.P.T.A. e soggiorno nei centri per richiedenti asilo) e con il decreto legislativo n.140/2005, per quanto concerne l'accoglienza nelle strutture degli enti locali costituenti il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Le successive lettere della medesima disposizione sono dirette a modificare la precedente normativa prevedendo il trattenimento nel C.P.T.A. del richiedente asilo che ha presentato la domanda di asilo dopo essere stato destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento e consentire la permanenza nel territorio nazionale, previa autorizzazione del prefetto, dello straniero che ha proposto il ricorso avverso la decisione negativa della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. La normativa originaria del decreto legislativo disponeva invece che il destinatario del provvedimento di espulsione o respingimento era ospitato nel centro per richiedenti asilo e che la mera presentazione del ricorso consentiva la permanenza sul territorio fino alla decisione sull'istanza, per i richiedenti trattenuti, ovvero fino alla decisione giurisdizionale.

Per quanto concerne la prima modifica (Trattenimento nel C.P.T.A.) non comporta oneri in quanto il costo di gestione, pro die pro capite, di un centro per richiedenti asilo è uguale a quello del C.P.T.A. e cioè 55 euro. E' doveroso segnalare, inoltre, che nella disposizione introdotta si ritorna al sistema previsto dalla legge n.189/2002 che prevede nell'ipotesi di cui trattasi il trattenimento nel Centro di permanenza del richiedente asilo espulso o respinto.

In merito all'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso avverso la decisione negativa e la nuova previsione dell'autorizzazione prefettizia alla permanenza del ricorrente, si conferma che tale innovazione non comporta nuovi oneri rispetto allo stanziamento previsto dal decreto legislativo n. 25/2008.

Di fatto la disposizione introduce una verifica dei requisiti che devono essere posseduti dal ricorrente per accedere alla permanenza regolare sul territorio e alla successiva accoglienza nelle strutture governative. Tale accoglienza non deriva più dalla mera presentazione del ricorso ma è subordinata alla valutazione positiva del prefetto. La quantificazione degli oneri contenuta nel decreto legislativo n. 25/2008 appare quindi sufficiente a dare copertura al nuovo sistema che è più rigoroso e limitativo del precedente essendo finalizzato ad evitare abusi ed usi strumentali della domanda di asilo.

28 MAG. 2008

Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Il Parlamento degli oneri Generali dello Stato al Senato e per
il Senato del 11-12 della legge 5 agosto 1978 n. 308
per l'abolizione di tutti gli effetti finanziari

IGAVE IV
23-05-08



[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE GENERALE DELLO STATO

[Handwritten signature]

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

I destinatari del provvedimento sono i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi che presentano una richiesta di riconoscimento di protezione internazionale nonché le Amministrazioni competenti a ricevere ed esaminare tali richieste

La ratio dell'intervento

Il provvedimento apporta correttivi e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, al fine di evitare l'uso strumentale della richiesta di protezione internazionale

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento prevede che il prefetto stabilisca un luogo di residenza o un'area in cui il richiedente la protezione internazionale possa circolare, mentre chi presenta la domanda essendo già destinatario di un decreto di espulsione rimane nel centro di permanenza temporanea in cui si trova. Viene, inoltre, eliminato l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale, e prevista una autorizzazione del prefetto a rimanere nel territorio nazionale, in attesa della decisione giurisdizionale.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.



205
2

1
20/04/08


Roma, 28 MAG. 2008

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo -
Economia
S E D E

e p.c. All'Ufficio legislativo -
Finanze
S E D E

Prot. N. 63933
Rif. Prot. Entrata N. 63770
Allegati:1
Risposta a nota del:



OGGETTO: DPR n. 2. Decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, in data 22 maggio 2008, ai fini del prossimo esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Al riguardo, premesso che il provvedimento in parola risulta corredato di tutte le prescritte relazioni di accompagnamento, per quanto di stretta competenza, si prende atto che la relazione tecnica evidenzia l'invarianza degli oneri con riferimento, tra l'altro, alla innovazione legislativa in materia di trattenimento dei soggetti richiedenti asilo già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento - articolo 1, comma 1, lettere d) ed e) - e, pertanto, si comunica di non avere ulteriori osservazioni circa l'ulteriore corso della proposta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il quale è stata data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2006, con particolare riferimento all'articolo 12 di tale legge;

Ritenera la necessità di apportare correttivi a tale decreto;

Visto l'articolo 1, comma 5 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, che consente l'emanazione di uno o più decreti correttivi;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunità;

.....

Art.1

Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 3, le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno" sono sostituite con le seguenti "con decreto del Ministro dell'interno" e dopo le parole "ACNUR" sono aggiunti il punto e le seguenti parole: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, per la ratifica della proposta".
- b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32."
- c) all'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto."
- d) all'articolo 20, comma 2, è soppressa la lettera d)
- e) all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole "di espulsione" sono aggiunte le seguenti "o di respingimento" e sono sopresse le seguenti parole "salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d)."
- f) all'articolo 32, comma 4, dopo le parole "dagli articoli 23 e 29 comportano" sono sopresse le seguenti: "alla scadenza del termine per l'impugnazione"
- g) all'articolo 35, comma 1, quarto capoverso, le parole "Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21", sono sostituite dalle seguenti "Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21";
- h) all'articolo 35, comma 6, dopo le parole "ai sensi dei commi 1 e 2" è inserita la seguente "non";
- i) all'articolo 35, il comma 7 è sostituito dal seguente: "In presenza di gravi motivi personali o di salute, il richiedente può essere autorizzato dal prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso. L'autorizzazione è concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che nel periodo di attesa della decisione del ricorso lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento di espulsione. La decisione è adottata entro cinque giorni dalla richiesta, presentata in forma scritta e motivata, ed è comunicata all'interessato con le modalità previste dall'articolo 10, comma 4. In caso di accoglimento, è rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile per il tempo strettamente necessario qualora non sia intervenuta la decisione del ricorso ed il prefetto riscontri la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'autorizzazione a rimanere sul territorio";
- l) il comma 8 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente: "Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21, rimane nel centro in cui si trova fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 7";

m) all'articolo 35, comma 14, le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti "comma 5";

n) all'articolo 36, i commi 1 e 3 sono soppressi, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente che ha proposto ricorso ai sensi dell'articolo 35, autorizzato a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7, è ospitato nei centri di cui all'articolo 20, con le modalità fissate dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140."